

Sentenza n. 137 depositata il 6 giugno 2019

Materia: Sanità

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione **degli artt. 3, 32, 117 secondo comma, lett. q), in materia di profilassi internazionale, e 117 terzo comma, Cost., in materia della salute**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n.27 (disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) per intero e, in particolare, **l'art. 1, comma 1 e 2 e gli artt. 4 e 5**

Esito: inammissibili le questioni di legittimità costituzionale riguardante l'intera l.r. n.27/2018

Non fondate le questioni relative agli artt. 1, comma 1; 4 e 5 della l.r. 27/2018

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della l.r. 27/2018

La legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27, è stata impugnata in via principale per supposta illegittimità costituzionale nella sua interezza e, in particolare, in riferimento ad alcune specifiche disposizioni.

La Corte ha preliminarmente ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sull'intero testo della legge regionale n. 27 del 2018, in considerazione della genericità delle censure avanzate dal ricorrente che non consentono di procedere ad un esame nel merito. Con questa pronuncia, viene, pertanto a rafforzarsi un orientamento giurisprudenziale già presente nelle sentenze n. 64 del 2007 e n. 195 del 2015 che vengono, per memoria, ricordate.

La Corte ha invece vagliato nel merito le disposizioni specificamente censurate che, in riferimento alla dichiarazione di rispettiva infondatezza e fondatezza delle relative questioni sollevate, sono state distinte in due gruppi.

Nel primo gruppo sono esaminati: **l'art. 1, comma 1**, che prevede, con deliberazione della Giunta regionale, l'individuazione dei reparti ai quali possono accedere i soli operatori sanitari che abbiano osservato le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale(PNPV); **l'art. 4**, che demanda alla Giunta regionale l'adozione in dettaglio delle modalità di attuazione della medesima legge

regionale n. 27 del 2018; e l'**art. 5**, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento alle prescrizioni di cui all'art.1, comma 1.

La parte statale, ricorrente, sostiene che la disposizione di cui **all'art. 1, comma 1** (individuazione dei reparti accessibili soltanto dagli operatori vaccinati), trasforma di fatto in obbligatorie le vaccinazioni che sono previste soltanto come raccomandate dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV). Pertanto, la Regione Puglia avrebbe legiferato, esorbitando dalla sua sfera di competenza, in violazione dei principi fondamentali in materia di salute e di profilassi internazionale riservati alla legge statale, rispettivamente, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, e del medesimo art.117, comma secondo, lett.q), della Cost., infrangendo, inoltre, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) nel determinare una difformità di normativa sul territorio nazionale in materia di trattamenti sanitari.

Per il ricorrente, le disposizioni **di cui all'art.1, comma 1** (individuazione dei reparti accessibili soltanto dagli operatori vaccinati) e **dell'art. 4** (che rimette alla Giunta, organo amministrativo, l'adozione delle modalità attuative della legge impugnata), violerebbero anche il principio di riserva di legge in materia di salute (art.32 Cost.).

Lo Stato sottopone, infine, a censure l'**art. 5**, che, nel dettare sanzioni, infrange il principio, consolidato in giurisprudenza, del parallelismo tra il potere di determinare la fattispecie e il potere di individuarne le sanzioni, entrambi non riconosciuti alla Regione per incompetenza di questa a dettare trattamenti sanitari differenziati da quelli nazionali.

L'impianto interpretativo avanzato nel ricorso è stato completamente ribaltato dalla Corte, per la quale, l'intervento legislativo regionale non impone obblighi vaccinali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge statale; invece, le disposizioni impugate "dettano esclusivamente una disciplina sull'organizzazione dei servizi sanitari della Regione, senza discostarsi dai principi fondamentali nella materia tutela della salute riservati alla legislazione statale ai sensi dell'art.117, terzo comma, Cost.".

Consegue, dalla diversa interpretazione, che, una volta esclusa l'imposizione, da parte della normativa regionale, di trattamenti vaccinali ulteriori a quelli previsti dalla legislazione statale, cadono anche gli argomenti di censura sulle disposizioni regionali impuginate.

Il legislatore regionale, dettando norme relative all'organizzazione sanitaria regionale, poteva, pertanto, demandare alla Giunta di “dettagliare l'attuazione della legge” e, per lo stesso motivo, agendo parallelamente, poteva prevedere sanzioni per le violazioni alle prescrizioni stabilite.

La sentenza si sofferma sull'individuazione della condotta sanzionata, consistente nell'accesso ai reparti (individuati con deliberazione di Giunta regionale) da parte degli operatori non vaccinati conformemente alle indicazioni del PNPV. Invece è da considerare condotta non sanzionata il rifiuto che gli operatori oppongano ai trattamenti vaccinali raccomandati dal PNPV ai soggetti esposti a rischio professionale.

Non essendo sanzionata quest'ultima condotta è da escludere l'imposizione di ulteriori obblighi di vaccinazione ad opera delle disposizioni regionali impugnate contenute nell'art. 1, comma 1, e negli artt. 4 e 5; pertanto, in riferimento ad esse, la Corte ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale.

Come anticipato all'inizio di questa sintetica esposizione, la Corte ha distintamente esaminato, dichiarandone l'illegittimità costituzionale, l'**art. 1, comma 2**, della l.r. n. 27 del 2018 che dispone *“in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l'opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori sanitari”*.

Il ricorrente ha lamentato, in proposito, che la disposizione regionale, consentendo alle direzioni sanitarie di imporre trattamenti vaccinali non previsti obbligatoriamente dalla legislazione statale e neppure raccomandati, attribuisce un potere ampio e non definito che non può essere giustificato neppure dalle particolari condizioni epidemiologiche o ambientali.

La Corte, pertanto, ha condiviso la censura avanzata dal ricorrente nei confronti dell'**art. 1, comma 2**, della l.r. n. 27 del 2018, dichiarando che *“l'intervento regionale invade un ambito riservato al legislatore statale, sia in quanto inerente ai principi concernenti il diritto alla salute, come disposto dall'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, ... sia perché attinente alla riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari di cui all'art. 32 Cost., riserva che, a sua volta, è connessa al principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost.”*.